



**Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Messina
e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la condivisione e lo
scambio di dati e informazioni finalizzati all'erogazione di servizi agli studenti**

L'anno 2015, il giorno ... del mese di in Messina, presso i locali,

TRA

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in seguito denominata solo "Università", in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina,

E

l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Messina, in seguito denominato solo "ERSU", con sede in Messina, in Via Ghibellina n. 146 - 98123 Messina., C.F....., in persona del Suo legale rappresentante, il Commissario ad acta Dott. Antonino Mazzaglia, nato a e domiciliato.....

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti": *"Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio"*;

- l'art. 58, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale (CAD)" stabilisce che: "*Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi*";
- l'art. 3 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prescrive che: "*I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità*";

CONSIDERATO CHE

- l'Università, a seguito di convenzione stipulata con l'Istituto bancario Unicredit, fornirà ai propri studenti una *card*, denominata "*Genius card*", che costituirà uno strumento utile e rapido per la fruizione di molteplici servizi;
- risulta strategico incrementare e rendere più rapidi ed efficaci i rapporti di collaborazione tra le istituzioni stipulanti attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT che possono semplificare e ridisegnare radicalmente le procedure finalizzate all'erogazione dei servizi agli studenti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive il seguente Protocollo d'intesa

Art. 1

1. Il presente Protocollo d'intesa stabilisce i principi generali che regolano l'accesso, da parte degli studenti, ai servizi offerti dall'ERSU nonché la condivisione e lo scambio di dati e informazioni, tra l'Università e l'ERSU, finalizzati all'erogazione dei suddetti servizi. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato mediante appositi atti aggiuntivi.
2. L'attuazione del presente Protocollo d'intesa potrà essere realizzata, qualora occorra, anche attraverso la stipula di convenzioni aventi oggetti specifici.

Art. 2

1. L'Università ha sviluppato un progetto denominato "*Progetto Service card: data Exchange and data sharing - ERSU*" per l'utilizzo di una card, fornita gratuitamente agli studenti universitari iscritti all'Ateneo, denominata "Genius card", e per la gestione dello scambio o della condivisione di informazioni, mediante la cooperazione applicativa, tra l'Università e l'ERSU necessari al fine dell'erogazione dei servizi agli studenti universitari.
2. L'accesso ai servizi erogati dall'ERSU sarà riservato esclusivamente agli studenti in possesso della "Genius card".
2. L'Università si impegna a sviluppare una piattaforma di interscambio dati con l'ERSU, il quale, al fine di erogare servizi agli studenti, ha la necessità di condividere dati e informazioni contenuti nei database dell'Università. In fase di prima applicazione, l'utilizzo è finalizzato all'erogazione agli studenti universitari iscritti all'Ateneo messinese del servizio di mensa, ma potrà essere, nel proseguo, utilizzato per l'erogazione di ulteriori e diversi servizi.
3. L'Università realizzerà, sulla piattaforma di Ateneo, appositi *Web Service*, servizi progettati per supportare l'interoperabilità che fungono da interfaccia semplici e funzionali e sono finalizzati a fornire all'ERSU le informazioni necessarie.
4. L'Università si impegna a designare un Responsabile dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa e a prestare con diligenza le attività di propria competenza, garantendo l'accesso al Servizio, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili all'Università. L'Università, garantisce esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli contenuti negli archivi ufficiali al momento dell'estrazione. L'Università non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensione del servizio dovuti a problemi tecnici e/o a problemi organizzativi.

Art. 3

1. L'ERSU, al fine di avviare la collaborazione e servirsi delle soluzioni tecnologiche fornite dall'Università, si impegna a dotarsi, entro il 30 giugno 2015, di lettori *smart card* idonei alle esigenze dei propri uffici nonché ad adeguare i propri sistemi informativi in modo che possano agevolmente interfacciarsi con i dispositivi digitali dell'Università.
2. La cooperazione applicativa potrà avvenire sia in modalità sincrona che asincrona. In ogni caso, qualsiasi richiesta di dati formulata dall'ERSU potrà essere soddisfatta tramite il sistema di *Web Service*.

Art. 4

1. L'ERSU si impegna a utilizzare i dati oggetto del presente Protocollo d'intesa esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali e, precisamente, ai fini di agevolare l'erogazione dei servizi agli studenti universitari iscritti presso l'Ateneo messinese, e ad assicurare altresì il regolare e corretto trattamento degli stessi, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nella gestione delle informazioni acquisite.

2. Ai fini della sicurezza, le Istituzioni stipulanti si impegnano a limitare e a controllare l'accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza degli stessi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate. A tal fine, l'ERSU si impegna a designare un Responsabile dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa che assumerà anche l'incarico di Titolare del trattamento dei dati personali e a fornire all'Università l'elenco degli incaricati da abilitare all'accesso alle banche dati.

3. L'ERSU garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e garantendo l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

4. L'ERSU si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso; garantisce, altresì, che i dati non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

5. E' espressamente vietata la rivendita, la distribuzione informatica e/o la riproduzione e/o diffusione per copie in qualunque forma di dati e documenti estratti tramite accesso al servizio di *Web Service*. L'Università si riserva di effettuare controlli periodici sugli accessi effettuati, anche attraverso strumenti di tracciatura per monitorare gli utilizzi impropri. L'Università non assume alcuna responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente dei dati estratti.

Art. 5

1. Il presente Protocollo d'intesa, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD, non prevede oneri economici.

2. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua stipula, ha durata triennale e può essere rinnovato con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione. Ciascuna

delle parti potrà, comunque recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R..

Art. 6

Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Art. 7

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, le parti, congiuntamente, eleggono competente il Foro di Messina.

Il Rettore

Prof. Pietro Navarra

Il Commissario ad acta

Dott. Antonino Mazzaglia

